



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
COMUNE DI BRONI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
12.03.2010**

Entrato in vigore il giorno il 27 MARZO 2010

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Broni, regolandone l'uso nei limiti imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel prosieguo denominato "Codice" e dall'art. 6 commi 7 e 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009 n. 38.

Articolo 2

Definizioni e principi

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

TITOLARE: il Comune di Broni competente a disporre l'adozione di impianto di videosorveglianza ai sensi del presente regolamento, e soggetto atto ad indicare le finalità e le modalità operative relative al predetto impianto;

RESPONSABILE: persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

INCARICATI: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

INTERESSATO: la persona fisica, giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

COMUNICAZIONE: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

DIFFUSIONE: il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

DATO ANONIMO: il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

BLOCCO: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

2. Il presente Regolamento si ispira ai principi illustrati dal Garante per la protezione dei dati personali per la protezione dei dati personali nel provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29.04.2004:

- Principio di liceità;
- Principio di necessità;
- Principio di proporzionalità;
- Principio di finalità

Articolo 3

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Broni dalle vigenti normative statali e regionali, in particolare il D.Lgs. n. 267/2000, dalle leggi regionali sull'ordinamento della polizia locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali, sono:
 - identificare luoghi esposti ad alta intensità di traffico al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico stesso;
 - prevenire atti vandalici o comunque identificarne gli autori;
 - tutelare gli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale.
3. L'impianto di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive a circuito chiuso e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, né per altre finalità vietate dal Codice o dal Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 4

Responsabile del trattamento

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o un suo sostituto temporaneo, è designato, dal Sindaco del Comune di Broni, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.
2. E' onere del Responsabile provvedere a:
 - individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, dando loro, le idonee istruzioni;
 - vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
 - adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
 - evadere le richieste di informazione eventualmente pervenute da parte del Garante per la protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nella richiesta;
 - interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
 - comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;

- provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
- ogni altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare.

Articolo 5

Incaricati del trattamento

1. Il Responsabile nomina gli incaricati del trattamento, in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati, nell'ambito degli agenti di polizia locale.
2. L'incaricato del trattamento, ha l'obbligo di:
 - trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
 - effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità del presente regolamento;
 - accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.
3. Prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati del trattamento sono istruiti sulla normativa di riferimento e sulle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 6

Modalità di trattamento

1. I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente Regolamento sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente Regolamento.

Articolo 7

Posizionamento degli impianti

1. Gli impianti possono essere posizionati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e comunque in corrispondenza dei punti considerati di maggior interesse per le finalità del presente Regolamento.

Articolo 8

Periodo di conservazione

1. I dati personali, le informazioni e le immagini raccolte saranno conservati per un periodo di 7 (sette) giorni, salvo ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni del D.L. 11/2009.

Articolo 9

Obbligo di segnalazione

1. Il Responsabile del trattamento attua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo n. 196/2003, tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal Codice della strada.
2. Il Titolare, nelle aree in cui sono posizionati gli impianti, affigge l'informativa in conformità al modello semplificato individuato dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del codice, in allegato al provvedimento del 29/11/2004.

Articolo 10

Informativa

1. L'informativa esaustiva inerente il trattamento posto in essere dal Titolare, deve essere collocata presso il Corpo di polizia locale.
2. L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:
 - espressa indicazione del Titolare del trattamento;
 - espressa indicazione del Responsabile del trattamento;
 - finalità del trattamento;
 - modalità del trattamento;
 - diritti esercitabili dall'interessato;
 - modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
 - termini di conservazione dei dati personali, informazioni e immagini raccolte.

Articolo 11

Diritti dell'interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. Le istanze degli interessati, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al Responsabile del trattamento individuato, che dovrà provvedere in merito entro 30 (trenta) giorni.

Articolo 12

Comunicazione e diffusione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 196/2003.
2. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile.

Articolo 13

Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del Codice.
2. Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, è il Responsabile del trattamento dei dati personali.